

# *Studio Professionale*

## *Dott. Giuseppe Barletta*

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

*Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105*

*e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)*

### **AGEVOLAZIONE SABATINI-BIS**

#### **Contributi alle imprese che acquistano beni strumentali mediante finanziamenti**

L'agevolazione c.d. "Sabatini-bis" che consentirà alle imprese che accendono finanziamenti per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali d'impresa in genere compresi investimenti in hardware e software, nuovi e non usati, di ricevere un contributo da parte dello Stato attende ad oggi solo la firma della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Abi e la Cassa depositi e prestiti. Saranno agevolabili solo gli investimenti avviati dopo la domanda di accesso ai contributi. Si presume che il quadro normativo per presentare la richiesta di contributo sarà completato entro la fine del mese di marzo 2014.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto del 27/11/2013, G.U. n.19 del 24/01/2014)

### **OBBLIGO POS**

#### **Dal 28 marzo 2014 (nell'attesa di una proroga) dovranno essere accettate carte di debito**

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avranno tempo fino al 28 marzo 2014 per adeguarsi all'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito. L'obbligo citato dovrebbe applicarsi a tutti i pagamenti di importo superiore a € 30, disposti a favore dei soggetti, rientranti nella definizione di "esercente" (beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici), per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. È stato, però, approvato un emendamento al Disegno di Legge di conversione del Decreto "Milleproroghe" che dovrebbe differire al 30 giugno 2014 il termine per adeguarsi all'obbligo. Quanto all'aspetto sanzionatorio si evidenzia che non esiste al momento una sanzione per chi non fosse in grado di provvedere all'installazione degli strumenti di pagamento in tempi utili.

(Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico, Decreto del 24/01/2014, G.U. n.21 del 27/01/2014)

## COMPENSAZIONE CREDITI P.A.

### Compensabili i crediti maturati al 31/12/2012 con somme dovute all'Erario

La norma introdotta dall'art.9 del D.L. n.35/13 permette la compensazione dei crediti verso la P.A. non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti (nonché prestazioni professionali) con le somme dovute in applicazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso, quali accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, reclamo e mediazione. A tal fine è necessario avere preventivamente ottenuto la certificazione del credito vantato nei confronti della P.A. mediante la piattaforma telematica. Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014 ha approvato il modello di versamento "F24 Crediti PP.AA" da utilizzare per effettuare le compensazioni menzionate, che prevede l'indicazione del numero identificativo della certificazione del credito utilizzato in compensazione.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del 14/01/2014, G.U. n.18 del 23/01/2014)

## MORATORIA ABI

### Aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti all'accordo

L'Associazione Bancaria Italiana ha reso noto l'elenco aggiornato al 23 gennaio 2014 delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il credito 2013 dello scorso 1° luglio 2013. La moratoria prevede la sospensione dei finanziamenti (mutui e leasing) e l'allungamento dei mutui ipotecari e chirografari già contrattualizzati alla data del 1° luglio 2013. Le domande devono essere presentate entro il termine ultimo del 30 giugno 2014. L'elenco aggiornato è disponibile al link

[https://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti\\_AccordoCredito2013.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf)

(Associazione Bancaria Italiana, Elenco banche ed intermediari finanziari, sito web)

## Oggetto: IN SCADENZA I TERMINI PER LA CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2013

Come ogni anno, in attuazione dell'art.4, co.6-ter e 6-quater d.P.R. n.322/98, entro il giorno 28 febbraio devono essere consegnate, o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2013 sui:

- compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali (si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto),
- compensi corrisposti agli intermediari di commercio.

Vanno inoltre predisposte e consegnate le certificazioni delle ritenute operate dai condomini per contratti di appalto di opere o di servizi e le certificazioni delle ritenute operate dalle Banche e dalle Poste Italiane al momento dell'accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all'esecuzione di lavori che fruiscono delle detrazioni del 50% e del 55%.

Il citato decreto non prevede una forma obbligatoria per le certificazioni, tuttavia esse devono contenere i seguenti dati:

- identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
- identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili;
- ammontare delle ritenute operate;
- ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
- periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

Riteniamo anche opportuno richiamare l'attenzione su alcuni particolari compensi:

### **C** sportivi dilettanti

nella certificazione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata anche la somma di € 7.500 che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art.69, co.2 Tuir,

### **C** nuove iniziative produttive - regime agevolato ex art 13 L. n.388/00

non è obbligatorio certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato di cui all'art.13 L. n.388/00 in quanto trattasi di compensi sui quali non vanno trattenute le ritenute di acconto,

◌ imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art.27, D.L. n.98/11

sono da riportare nel modello 770 i compensi corrisposti a soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art.27 D.L. n.98 del 6 luglio 2011, anche se tali compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto. Riteniamo quindi opportuno suggerire la certificazione anche di tali compensi nella misura complessiva delle somme erogate.

◌ ricercatori residenti all'estero

le somme erogate quale compensi per lavoro autonomo a ricercatori residenti all'estero di cui al D.L. n.185/08 non vanno certificate per la parte che non ha concorso a formare il reddito imponibile ovvero il 90% dell'ammontare erogato,

◌ finanziamenti fruttiferi

vanno certificate le ritenute applicate, all'atto del pagamento, sugli interessi corrisposti ai soci. In tal e caso si suggerisce di redigere un documento dal quale risultino le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l'onerosità e l'esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento.

◌ prestiti obbligazionari

la ritenuta sugli interessi dovuti sui prestiti obbligazionari si applica, secondo il disposto dell'art.2, co.9 D.L. n.138/11, nel momento in cui l'interesse è esigibile. Andranno quindi certificate nel 2014 le ritenute versate in relazioni agli interessi esigibili dal 1° gennaio 2013 (quindi nel caso di cedola 1° luglio 2013-1° gennaio 2014, tutto l'interesse deve intendersi esigibile dal 2014, anche se maturato nel 2013, e la relativa ritenuta sarà da versare solo nel 2014 e da certificare nel 2015).

Ricordiamo che la certificazione delle ritenute sarà utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi del percipiente e del modello 770 semplificato.

Con riferimento a questo ultimo adempimento, riteniamo opportuno, ai fini di una corretta descrizione in certificazione, riportare le causali di pagamento previste dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta:

<b>A</b>	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
<b>C</b>	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
<b>H</b>	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
<b>M</b>	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
<b>N</b>	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;</li> <li>• in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;</li> </ul>
<b>O</b>	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
<b>Q</b>	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
<b>R</b>	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
<b>T</b>	provvigioni corrisposte a mediatore;
<b>U</b>	provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;

<b>V</b>	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
<b>W</b>	corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.

## Oggetto: ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2014 VANNO CERTIFICATI GLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2013

I soggetti Ires che hanno corrisposto utili, i soggetti che hanno corrisposto proventi equiparati agli utili e i soggetti che hanno corrisposto somme all'associato in partecipazione con apporto di capitale o misto sono tenuti a rilasciare entro il 28 febbraio 2014 le certificazioni attestanti le erogazioni di tali somme avvenute nel corso del periodo di imposta 2013. Le somme da certificare mediante tale modello fanno riferimento:

- alle riserve di utili distribuite, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza);
- alle riserve di capitale distribuite, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1 Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- all'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20%;
- all'erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate.

È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2013 al link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutImposta/CUPE/Modello/>

### Dati contenuti nella certificazione

Oggetto della certificazione sono le sole somme pagate nel corso del 2013; con particolare riferimento ai dividendi di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche lo schema della certificazione distingue tra:

utili formati sino al periodo di imposta

in corso al 31/12/07

q

e utili formati successivamente

q

Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, **dal 40% al 49,72%**, in connessione con la modifica dell'aliquota Ires in capo alla società emittente.

Nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell'ammontare del dividendo. La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter d.P.R. n.600/73 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 D.Lgs. n.461/97.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- dal soggetto percipiente persona fisica ai fini della dichiarazione nel modello Unico 2014 (o nel modello 730/2014);
- dal soggetto che ha corrisposto le somme ai fini della compilazione del modello 770 ordinario 2014.

## Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2013

I contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva debbono unicamente procedere alla compilazione del relativo rigo VX4 contenuto nel quadro VX del modello dichiarativo (viene quindi confermato l'abbandono del separato modello VR, che in passato doveva accompagnare il modello dichiarativo, così come del successivo quadro VR posizionato all'interno della dichiarazione stessa).

La dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2013 può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2014 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 settembre 2014) sia in forma autonoma che unificata (quest'ultima però dal 1° maggio 2014) ricordando, tuttavia, che la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro la fine di febbraio consente da un lato di beneficiare dell'esonero dall'obbligo di inviare la Comunicazione annuale dei dati Iva ma anche di accelerare l'iter della richiesta di rimborso del credito Iva.

Con **provvedimento del 28 gennaio 2011**, l'Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica con la quale – in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale - l'Agente della Riscossione pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia:


- entro 10 giorni dall'invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente la richiesta di rimborso, l'Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all'Agente della riscossione i dati relativi a tale richiesta;
- nei successivi 10 giorni, il concessionario della riscossione richiederà al contribuente la garanzia (normalmente la polizza fideiussoria) ovvero in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono fornire garanzie (si veda oltre).

Malgrado la garanzia non debba più essere allegata alla richiesta di rimborso ma andrà resa successivamente, a richiesta dell'Agente della riscossione, onde velocizzare l'erogazione del rimborso stesso, è opportuno che ci si attrezzi già da subito per verificare la disponibilità della garanzia necessaria.

### Chi è interessato al rimborso Iva

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino **strutturalmente a credito Iva** e tale **credito sia superiore ai versamenti** che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell'anno 2014, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

Va rammentato, peraltro, che la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni:





### Società di comodo e ipotesi di soggetti in perdita sistematica

Non possono richiedere il rimborso dell'Iva le società considerate non operative c.d. "di comodo". Si ricorda, altresì, che tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione orizzontale e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso.

Tra le ipotesi per cui una società è considerata "di comodo" va segnalata la previsione introdotta dall'art.2 del D.L. n.138/11 con decorrenza dal periodo d'imposta 2012, che considera tale la società che ha presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta. La predetta società verrà considerata "di comodo" a partire dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo. Per esemplificare, una società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2010-2011-2012 verrà considerata non operativa per il periodo d'imposta 2013. Il credito 2013, potenzialmente utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2014, non potrà essere speso in compensazione orizzontale, chiesto a rimborso o ceduto.

### Importo minimo

È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito annuale è di importo **superiore** ad €2.582,28. Tale limite **non** vale:

- nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

### Interessi

Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un **interesse** annuo. I casi in cui è possibile richiedere il **rimborso annuale** dell'Iva sono di seguito rappresentati.

<b>Cessazione dell'attività</b> nel corso del 2013	All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
<b>L'aliquota media</b> sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)	<p>È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.</p> <p>Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.</p> <p>Le operazioni attive da considerare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art.74, co.7 e 8;</li><li>• le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;</li><li>• le operazioni c.d. ad "aliquota zero" emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art.17 (prestazioni di subappalto nell'edilizia, cessione di fabbricati strumentali, ecc.).</li></ul> <p>Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.</p>

<p><b>Operazioni non imponibili</b></p>	<p>Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli artt.8 (cessioni all'esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) d.P.R. n.633/72;</li> <li>• agli artt.41 e 58 D.L. n.331/93;</li> <li>• agli artt.71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali);</li> <li>• all'art.50-bis, co.4, lett.f) D.L. n.331/93 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell'Unione Europea,</li> </ul> <p>effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2013.</p> <p>Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art.74-ter (vedasi la risoluzione VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.</p>
<p><b>Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche</b></p>	<p>Il rimborso compete per l'acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n.392/E/07) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di leasing. Il rimborso non spetta con riferimento all'imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (risoluzione n.179/E/05).</p>
<p><b>Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli</b></p>	<p>Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell'art.8, co.1, dell'art.38-quater e dell'art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.</p> <p>Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2013 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>
<p><b>Prevalenza di operazioni non soggette</b></p>	<p>Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) d.P.R. n.633/72.</p>
<p><b>Soggetti non residenti</b></p>	<p>Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito Iva i soggetti non residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia</li> <li>• che si siano identificati direttamente</li> </ul>

**Minor eccedenza detraibile  
nel triennio**

Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2011-2012-2013) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad € 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

### Le garanzie

Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fidejussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Per i seguenti soggetti, **non** è necessario presentare la **garanzia**:

- coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad € 5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore);
- coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
- i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad € 258.228,40;
- le imprese c.d. "virtuose" (si veda oltre).

### I contribuenti virtuosi

Si definiscono "virtuosi" (e non necessitano garanzie per il rimborso dell'Iva) i contribuenti che:

- sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
- sono in attività da almeno 5 anni;
- non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva "significativi".

Si precisa che tali soggetti dovranno comunque presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale n.5822/11) dove si attesta che:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall'ultimo bilancio approvato;
- non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
- l'attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Inoltre, l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente (per tale requisito si veda la circolare n.10/E/11).

## Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013 – 2014 PROROGATA AL 16 MAGGIO 2014

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di consentire alle imprese il versamento dell'acconto Inail per l'anno 2014 con le riduzioni previste dalla Legge di Stabilità, hanno differito dal 17 febbraio 2014 al 16 maggio 2014 sia il termine dell'autoliquidazione Inail 2013/2014 (pagamento saldo 2013 e acconto 2014) sia il termine di versamento di tutti i premi speciali per i quali non è prevista l'autoliquidazione. Il differimento sarà contenuto in un apposito provvedimento di imminente emanazione.

Resta fermo il termine del 17 febbraio 2014 entro cui devono essere inviate all'Inail le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite l'apposito servizio "Riduzione presunto" presente sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it). Nell'attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che definisca i nuovi termini per l'effettuazione delle autoliquidazioni e dei versamenti, l'Inail ha diffuso una propria nota in cui ha precisato che il nuovo termine del 16 maggio 2014 dovrebbe prorogare le seguenti scadenze:

**Premi ordinari e premi speciali unitari artigiani**



Il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite modello F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione sia per il pagamento della prima rata in caso di opzione per il versamento rateale.

**Premi speciali anticipati per il 2014**



I termini mensili e trimestrali per il pagamento dei premi speciali anticipati relativi alle polizze scuola, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini, baroccai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 17 febbraio 2014 e il 16 aprile 2014. E' prorogato anche il termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali baroccai/vetturini/ippotrasportatori.

Per le imprese che si avvarranno del pagamento rateale della regolazione per l'anno 2013 e dell'acconto per l'anno 2014, il premio totale da versare dovrà sempre essere diviso per quattro, ma suddiviso in tre rate:

- 1° rata al 16 maggio 2014: 50% del premio senza maggiorazione di interessi;
- 2° rata al 20 agosto 2014: 25% del premio con maggiorazione di interessi;
- 3° rata al 17 novembre 2014: 25% del premio con maggiorazione di interessi.

Il tasso di interesse da applicare alla seconda e alla terza rata sarà pari al 2,08%, con decorrenza dal 16 maggio 2014. Una tabella riepilogativa con la segnalazione delle agevolazioni contributive verrà pubblicata su La circolare mensile non appena saranno fornite dall'istituto notizie più dettagliate, così come chiarito dalla nota n.495 del 23 gennaio 2014.

L'Inail non ha comunicato nulla in merito al termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi "Alpi online" e "Invio dichiarazione salari", per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e per chiedere la riduzione a favore delle imprese artigiane. Ad oggi, per tali adempimenti, si attende di conoscere la conferma del termine del 17 marzo 2014 ovvero la nuova tempistica di effettuazione di tali adempimenti.

## Oggetto: AL VIA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA CON EQUITALIA

La legge di stabilità ha previsto la possibilità per il contribuente di usufruire di una "sanatoria Equitalia" per il pagamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali.

La definizione agevolata consta nella possibilità di definire, **entro il prossimo 28 febbraio**, le proprie posizioni debitorie pagando, in una unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, **senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo**.



L'agevolazione consta quindi in un mero sconto del dovuto; il contribuente è chiamato a versare esclusivamente l'imposta omessa e le relative sanzioni.

I tributi agevolati sono quelli di competenza:

- dell'Agenzia delle Entrate
- dell'Agenzia del Demanio
- dell'Agenzia del Territorio
- dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- dei Ministeri e Prefetture
- delle Regioni, Province e Comuni.

Sono quindi sanabili **l'Ires, l'Irpef, l'Irap e l'Iva, il bollo auto e le multe** per infrazione al codice stradale; non lo sono invece i debiti contratti nei confronti dell'Inps, Inail e tutti i tributi non di competenza degli istituti di cui sopra e quelli la cui riscossione non è attribuita a Equitalia.

Sul sito di Equitalia, [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it), è a disposizione del contribuente l'elenco degli Enti per i quali può utilizzarsi la definizione agevolata.

Il contribuente che deciderà di attivare tale procedura dovrà farlo autonomamente in quanto nessuna comunicazione arriverà da Equitalia anche in presenza di debiti per tributi sanabili, mentre, una volta utilizzata la definizione agevolata, entro il 30 giugno 2014, il contribuente riceverà una comunicazione con l'esito dell'estinzione del debito (nel periodo 15 marzo – 30 giugno la riscossione delle somme resterà sospesa).

Tecnicamente il contribuente dovrà, previa verifica della propria situazione debitoria, controllare la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto, quindi, determinato il proprio debito sanabile al netto degli interessi, recarsi per il pagamento in uno qualsiasi degli sportelli Equitalia ovvero compilare e pagare presso uno sportello postale, il modello F35 indicando tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli- L.S. 2014".

È consigliabile predisporre un F35 per ogni cartella/avviso che si intende condonare.

La definizione agevolata si applica anche nei casi di cartelle o avvisi già oggetto di rateazione, a tal riguardo si ricorda che se un cliente ha pagamenti in essere per i soli interessi, questi non saranno più dovuti (sempre se gli atti rispettano le caratteristiche di cui sopra) e quindi si potrà fare domanda di condono sempre entro il 28/02/14.

Si suggerisce, in presenza di cartelle o avvisi in essere, di contattare lo Studio per meglio definire la propria posizione e ponderare la possibilità di usufruire della definizione agevolata.

## Oggetto: LOCAZIONI IMMOBILIARI: DA FEBBRAIO 2014 NUOVO MODELLO E NUOVA MODALITÀ PER VERSARE L'IMPOSTA DI REGISTRO

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.2014/554 del 3 gennaio 2014 viene prevista l'estensione della modalità di versamento con F24 ELIDE alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

A partire dal 1° febbraio 2014, quindi, l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versate utilizzando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).

### Periodo transitorio (1.2.2014 - 31.12.2014)

- Fino al 31 dicembre 2014 per i versamenti può essere utilizzato il modello F23, secondo le attuali modalità
- A partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide
- I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell'atto stesso

Con la **risoluzione n.14/E del 24 gennaio 2014** l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per i citati versamenti e impartito le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento. In sintesi:

- i **codici da "1500" a "1510"** riguardano l'imposta di registro (per prima registrazione, per annualità successive, per cessioni del contratto, per risoluzioni del contratto, per proroghe del contratto), l'imposta di bollo, i tributi speciali e compensi e per sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- il **codice identificativo "63"** denominato "Controparte" per consentire la corretta identificazione nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" del soggetto quale "controparte" del contratto;
- i **codici da "A135" ad "A138"** per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.

### Via il modello 69, arriva il modello RLI

Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014 è stato approvato il modello "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili" (RLI), che dovrà essere utilizzato a partire dal **3 febbraio 2014** per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e gli adempimenti successivi.

È prevista una fase transitoria, fino al 31 marzo, durante la quale potranno essere presentati all'Agenzia indifferentemente vecchio e nuovo modello: dopo questa data, il modello 69 sarà definitivamente sostituito dal modello RLI per tutti gli adempimenti connessi ai contratti di locazione e affitto immobiliare espressamente indicati dal provvedimento.

## Oggetto: SCADDE IL 17 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2014 DEI LIBRI SOCIALI

Come ogni anno entro il 17 marzo 2014 (il 16 marzo, termine naturale, cade di domenica)

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2014.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l'applicazione dell'imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

€ 309,87	per la generalità delle società;
€ 516,46	per le società con Capitale sociale all'1/01/14 superiore a €516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 17 marzo 2014.

### Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- società di capitali sportive dilettantistiche.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

### Versamento

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Per le annualità successive il versamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso il modello F24:

- utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo **7085** nella sezione "Erario";
- indicando, quale annualità, il **2014** (l'anno per il quale si versa la tassa).



Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

**Esempio**

SEZIONE ERARIO											
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati					
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI</b>		<b>7085</b>		<b>2014</b>	<b>309,87</b>						
codice ufficio codice atto							+/- SALDO (A-B)				
				<b>TOTALE A</b>	<b>309,87</b>	<b>B</b>					<b>309,87</b>

## Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2014 AL 15 MARZO 2014

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 febbraio 2014 al 15 marzo 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

<p><b>17</b> febbraio</p>	<p><b>Fatturazione differita</b></p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b></p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 gennaio.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p>
-------------------------------	---

<p style="text-align: center;"><b>17</b></p> <p>febbraio</p>	<p><b>Versamento dei contributi Inps</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti</b></p> <p>Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2013.</p> <p><b>Versamenti Iva mensili</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Dichiarazioni d'intento</b></p> <p>Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di gennaio. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4 D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>25</b></p> <p>febbraio</p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b></p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>
--	--

<b>28</b> febbraio	<p><b>Comunicazione Black list – mensile</b></p> <p>Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.</p> <p><b>Presentazione Comunicazione Dati Iva 2014 – Dichiarazione Iva 2014</b></p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della Comunicazione annuale dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita al 2013. Il contribuente può scegliere di presentare entro tale data la Dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, in tal caso questi risulterà esonerato dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.</p> <p><b>Certificazione dei compensi e delle ritenute</b></p> <p>Scade oggi il termine per la consegna del Cud da parte dei datori di lavoro per la certificazione dei compensi corrisposti delle ritenute applicate nel 2013. Sempre oggi scade il termine di consegna delle certificazioni delle ritenute operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di provvigioni o commissioni. Infine sempre oggi i soggetti Ires devono consegnare ai percettori di utili, e somme equiparate, la certificazione di quanto corrisposto nel 2013.</p>
-----------------------	--

<b>3</b> marzo	<p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.02.2014.</p>
-------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
 Cordiali saluti

**firma**  
 dott. Giuseppe Barletta